Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Termine di referendum: 21 gennaio 2027

Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione

(Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA)

Modifica del 2 ottobre 2026

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 5 dicembre 2025[1],
decreta:

I

La legge del 17 dicembre 2004[2] sulla sorveglianza degli assicuratori è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2 lett. c e g

2 Non sottostanno alla sorveglianza secondo la presente legge:

c. *Concerne soltanto il testo tedesco*

g. gli intermediari assicurativi, nella misura in cui la loro attività d'intermediazione concerne la riassicurazione.

Art. 24 cpv. 1 lett. a n. 1

1 L'attuario responsabile assicura:

a. in base a calcoli attuariali appropriati, il calcolo e la determinazione:

1. *Concerne soltanto i testi tedesco e francese*

1 FF **2025** 3700
2 RS **961.01**

Art. 51a cpv. 4bis–4quinquies e 5

4bis Le garanzie e altre operazioni volte a garantire i crediti derivanti da strumenti di capitale assorbenti il rischio approvati dalla FINMA nonché gli impegni risultanti da tali operazioni non sono presi in considerazione nella determinazione dell'eccedenza di debiti se l'operazione soddisfa per analogia le condizioni di cui al capoverso 4.

4ter Il capoverso 4bis si applica in particolare se l'impresa di assicurazione stessa, una società madre del gruppo o del conglomerato domiciliata in Svizzera o un'altra società del gruppo o del conglomerato con sede in Svizzera funge da garante per i crediti derivanti da strumenti di capitale assorbenti il rischio.

4quater La FINMA esamina se le condizioni di cui ai capoversi 4–4ter sono soddisfatte. Notifica i suoi accertamenti con decisione esclusivamente all'impresa di assicurazione o, nel caso di gruppi o conglomerati assicurativi, all'impresa che ha designato come interlocutrice.

4quinquies Nelle procedure di cui al capoverso 4quater, i creditori e i proprietari di un'impresa di assicurazione o di una società di un gruppo o di un conglomerato non possono interporre ricorso.

5 L'esistenza e gli effetti degli strumenti di capitale di terzi di cui al capoverso 4 sono attestati in modo trasparente nel quadro della presentazione dei conti.

Art. 52b cpv. 1 lett. a

1 Il piano di risanamento indica come eliminare il pericolo d'insolvenza dell'impresa di assicurazione e quali misure ordinare a tale scopo. In particolare, può prevedere:

a. il trasferimento del portafoglio o di parti di esso come pure di altre parti dell'impresa di assicurazione, con attivi e passivi, ad altri soggetti giuridici o a una società subentrante;

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 2 ottobre 2026

Il presidente: Stefan Engler
La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 2 ottobre 2026

Il presidente: Pierre-André Page
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 13 ottobre 2026

Termine di referendum: 21 gennaio 2027